



Città Termale

CITTA'
VINO

Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.[09](#) del 20.03.2007

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO

Art. 1

Il Comune di Montevago, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco istituito ogni anno con apposita determinazione.

Le attività solidaristiche di cui al presente comma sono così di seguito individuate:

1. sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
2. sorveglianza e manutenzione di aree pubbliche dotate di verde e/o opere installate dal comune per finalità diverse;
3. sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita studenti;
4. sorveglianza, vigilanza, supporto assistenza organizzativa durante le manifestazioni pubbliche organizzate dal comune;
5. attività di aiuto alle persone disabili.

Art. 2

L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

Art. 3

L'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'Art.1 solo se non gestibili in convenzioni con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 4

I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art.1, si coordinano con un operatore individuato dall'Amministrazione stessa come responsabile, al quale compete:

- a. Accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b. Vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che

- queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c. Verifiche risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.

All'inizio delle attività il responsabile predispone di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 5

Qualora le attività di cui all'art. 1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dai volontari singoli impiegati, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impiegati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art. 6

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.

I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 7

L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile contro terzi.

Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 8

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

L'Amministrazione si impegna, pertanto, a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.

Al fine del rimborso, dette spese devono essere **preventivamente autorizzate** ed adeguatamente documentate.

Eventuali spese oggettivamente non documentabili (ad es. il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla residenza al luogo dove si svolge l'attività di volontariato) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.

Art. 9

L'Amministrazione, annualmente, entro il mese di giugno dell'anno successivo, conferisce un riconoscimento a tre cittadini che si sono particolarmente distinti nello svolgimento di attività di volontariato durante l'anno di riferimento.

A tal fine è istituita una commissione alla quale è demandata l'individuazione dei cittadini più meritevoli, così composta:

1. Sindaco o suo delegato (**Presidente**);
2. Presidenti associazioni di volontariato;
3. Presidente Pro Loco.

La Commissione alla quale è demandata l'individuazione dei cittadini meritevoli, assume le sue decisioni, in caso di opinioni discordanti, secondo il criterio maggioritario e, in caso di parità, decide il voto del Presidente.

Il riconoscimento da conferire è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Art. 10

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente ovvero in forma associata.

L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, elusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art. 11

Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 12

L'elenco di cui all'art. 1, istituito con apposito atto, può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario.

I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l'Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività assistenziale, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività. Qualora fosse dimostrato oggettivamente che l'utente ricorre direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario e non è in condizioni di potere sostenere oneri per rimborso spese al volontariato stesso, l'Amministrazione può intervenire con un sostegno economico a favore dell'utente.

Art. 13

All'atto dell'istaurarsi del rapporto fra Amministrazione e singoli volontari, questi ed i dirigenti pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a) per l'amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le presentazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero, per la responsabilità civile verso terzi;
- l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

b) per i volontari:

- la presentazione della domanda ai competenti responsabili di settore indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata, con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.